



**Comune di**

**POZZALLO (RG)**

# **Piano Regolatore Generale Revisione generale**

*Adeguato al Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. 5 Aprile 2016  
Adeguato alle Delibere Consiliari di controdeduzione alle osservazioni  
Adeguato al parere V.A.S. di cui al D.A. n. 40/GAB del 17 febbraio 2023  
e al parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa prof. n. 2097 del 18 aprile 2023*

*Progettazione*


*Schema di massima*

*I.U.A.V. Studi & Progetti - I.S.P. srl*

*Progetto definitivo*

*Prof. ing. arch. Giuseppe Trombino*

*Amministrazione Comunale*



Relazione integrativa

1 bis

**COMUNE DI POZZALLO**  
**Provincia di Ragusa**

***PIANO REGOLATORE GENERALE***  
***VARIANTE GENERALE***

**ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO  
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA APPROVATO CON D.A. BB.CC. 05/04/2016**

**RELAZIONE INTEGRATIVA**

**ELABORATO 1 bis**

*Progettazione*  
Prof. ing. arch. Giuseppe Trombino

*Studio di massima*  
IUAV STUDI & PROGETTI

*NOVEMBRE 2016*

## RELAZIONE INTEGRATIVA

### RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEL PRG ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO APPROVATO CON D.A. 05/04/2016

#### 1. Premessa

Con Decreto del 05/04/2016 l'Assessore regionale ai Beni Culturali ed alla Identità siciliana ha approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

Le prescrizioni di tale piano, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., come specificato nell'art. 4 del Decreto sopracitato, risultano *“cogenti, per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione”* del Decreto.

In forza di tale disposizione normativa si è pertanto proceduto ad adeguare le previsioni della Variante generale del PRG di Pozzallo alle prescrizioni dello strumento sopra specificato.

Tali prescrizioni, contenute in elaborati cartografici alla scala 1:10.000 e nelle relative Norme di attuazione, sottopongono le aree individuate quali beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale di Pozzallo a tre differenti regimi normativi, specificati nell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico.

Precisamente:

*“Aree con livello di tutela 1). Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.*

*Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.*

*I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.*

*Aree con livello di tutela 2) Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivo che comportino varianti di destinazione*

*urbanistica delle aree interessate.*

*Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.*

*Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.*

*Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.*

*Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.*

*I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.*

*Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.*

*Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.*

***Aree con livello di tutela 3)*** *Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistica ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.*

*Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto*

*idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.*

*Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i e 25 l.r. 22/96 e s.m.i..*

*Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.*

*Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.*

*I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.*

*Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.*

*Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche”.*

*E' infine prescritto che, ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree sottoposte a tutela, “i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.”*

*Oltre alle tre tipologie di aree sin qui descritte il Piano prevede la individuazione di “Aree di recupero”, da sottoporre a piani di riqualificazione. Nel territorio di Pozzallo non ricadono però aree così classificate.*

*In aggiunta alle disposizioni sopraspecificate il Piano prevede una specifica normativa di dettaglio riguardante i paesaggi locali individuati. Pozzallo in particolare viene individuato come paesaggio locale **13** per il quale valgono le seguenti prescrizioni:*

*“Obiettivi di qualità paesaggistica*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;*
- promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti abitativi e di quelli serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;*
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell'ottica di un potenziamento del turismo culturale sostenibile;*
- potenziamento della rete ecologica.*

*1. Indirizzi*

*a. Paesaggio della pianura costiera*

- Recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri;*

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo, prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- la realizzazione di eventuali nuove aree da urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, privilegiando il recupero dell'esistente e l'inserimento di adeguate aree verdi;

*b. Paesaggio del centro storico ed urbano di Pozzallo*

- Conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri storici".

*c. Paesaggio della costa soggetta a processi di degrado e trasformazione - Favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nei territori costieri di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante procedure negoziali;*

- recupero paesaggistico dei villaggi residenziali, mediante piani di riqualificazione urbanistica e ambientale corredati di progetti disistematizzazione paesistica di dettaglio.

*2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice 13a. Centro storico di Pozzallo e relative aree urbane. Aree di interesse archeologico comprese*

*Livello di Tutela 1*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a*

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della centro e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in centro storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico.

*13b. Aree di interesse archeologico di Palamentano, Portella, S.Marco e Poggio Gallarazzo*

*Livello di Tutela 1*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia".

*13c. Paesaggio costiero fra contrada Scaro di Pozzallo e contrada Marza e invaso Consorzio di bonifica Ispica.*

*Livello di Tutela 1*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

*13d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione*

*forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) Livello di Tutela 1*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- *mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;*
- *conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;*
- *recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;*
- *contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;*
- *tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.*

*In queste aree non è consentito:*

- *attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;*
- *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;*
- *realizzare cave;*
- *realizzare impianti eolici.*

*13e. Paesaggio dei torrenti Graffetta, Salvia, Favara, Fosso Bufali-Lavinara, Lavinaro Carruba Lavinaro Bruno, Biduri, Gerbi. Aree di interesse archeologico comprese. Livello di Tutela 2*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- *recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.*
- *evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;*

*In queste aree non è consentito:*

- *realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*
- *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;*
- *aprire nuove cave;*
- *realizzare nuove serre;*
- *effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.*

*Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:*

- *tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".*

*13f. Paesaggi costieri con caratteristiche di naturalità, SIC ITA090003. Aree di interesse archeologico comprese*

*Livello di Tutela 2*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso*

*misure orientate a:*

- *tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;*
- *favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;*
- *recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.*

*Tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.*

*In queste aree non è consentito:*

- *realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*
- *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;*
- *realizzare nuove cave.*

*Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:*

- *tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".*

*13g. Aree archeologiche di C.da S.Marco e Fontanazza (vincoli indiretti) Livello di Tutela 2*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- *tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;*
- *miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;*
- *tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.*

*In queste aree non è consentito:*

- *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*
  - *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;*
  - *realizzare cave;*
  - *realizzare serre;*
  - *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;*
  - *effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.*
- Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.*

*13h. Aree archeologiche di C.da S.Marco, Punta Castellazzo e Fontanazza*

*Livello di Tutela 3*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- *restauro dei beni archeologici;*

- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

*13i. Paesaggio della Riserva dei pantani della Sicilia sud-orientale. Aree di interesse archeologico comprese*

*Livello di Tutela 3*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento della fruizione didattica-scientifica con la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare nuove serre;
- effettuare movimenti di terra e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

*Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:*

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".

*13l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata*

### *Livello di Tutela 3*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- *mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;*
- *potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;*
- *conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;*
- *tutela degli elementi geomorfologici;*
- *valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;*
- *mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;*
- *miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.*

*In queste aree non è consentito:*

- *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamentiproduttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*
- *realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;*
- *realizzare infrastrutture e reti;*
- *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;*
- *realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;*
- *realizzare serre;*
- *effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;*
- *realizzare cave;*

## **2. Criteri seguiti nella adeguamento del PRG**

Al fine di adeguare le previsioni della Variante generale del Piano Regolatore Generale di Pozzallo alle prescrizioni soprariportate si è proceduto alla redazione di nuovi elaborati cartografici e normativi, che introducono nella Variante le modifiche necessarie per rendere le previsioni del piano coerenti con il Piano Paesaggistico.

Precisamente, sono stati redatti i seguenti elaborati:

- 1bis – Relazione integrativa.
- Tav. 14 - Il territorio comunale. Zonizzazione, scala 1:10.000
- Tav. 15 - Il territorio comunale. Zonizzazione, scala 1:5.000
- Tav. 16 (a,b,c,d) – L'area urbana. Zonizzazione, scala 1:2.000
- 18 bis – Norme di attuazione integrative

Gli elaborati 1 bis e 18 bis integrano rispettivamente gli elaborati 1 e 18, che mantengono validità nelle parti non interessate dalle modifiche.

Le tavole 14, 15 e 16 sostituiscono invece integralmente le tavole aventi medesima numerazione della stesura originaria del piano. Va rilevato che le cartografie di base di tali elaborati sono state aggiornate con metodi speditivi inserendo le nuove costruzioni realizzate successivamente alla elaborazione del Piano originario.

Nella stesura degli elaborati sopra elencati ci si è attenuti ai criteri di seguito descritti. Preliminarmente sono state riportate nelle cartografie del piano le perimetrazioni delle aree sottoposte rispettivamente a livello di tutela 1, 2 e 3. Tali perimetri sono stati riportati identicamente a come rappresentati nelle tavole dei regimi normativi del Piano paesaggistico, senza apportare alcuna modifica.

Successivamente sono state modificate le previsioni del progetto della Variante generale del PRG come segue:

- Nelle parti del territorio comunale classificate come aree di livello 1, in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico, non è stata apportata alcuna modifica alle previsioni della Variante. La attuazione del PRG in tali aree rimane subordinata alla acquisizione del preventivo parere della competente Soprintendenza.

– Nelle parti del territorio comunale classificate come aree di livello 2, in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico, che obbligano i comuni a prevedere per tali aree negli strumenti urbanistici comunali soltanto *“attività previste in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale”*, si è proceduto ad eliminare tutte le previsioni di zonizzazione incompatibili con le prescrizioni soprascriptificate. Sono state pertanto confermate, in quanto compatibili, le prescrizioni e le destinazioni di zona specificate nelle Norme di Attuazione del PRG agli artt. 30 (limitatamente alle zone V1, V2 e A senza volume), 31, 37, 38, 39, 40 (limitatamente alle zone F7 e F8) e 45.

Le aree precedentemente classificate zone C assumono invece la classificazione di zone E1. Sono state parimenti eliminate le previsioni di nuova viabilità del PRG che interessavano aree sottoposte a vincolo di livello 2, ad eccezione di un piccolo tratto di strada assolutamente necessario per garantire funzionalità alla strada di collegamento tra la tangenziale esterna e la strada statale per Ispica, che è stato confermato, avvalendosi della possibilità offerta dal 5° c. dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico.

– Nelle parti del territorio comunale classificate come aree di livello 3, in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico, che obbligano i comuni a prevedere per tali aree negli strumenti urbanistici comunali un vincolo di inedificabilità assoluta, si è proceduto ad eliminare tutte le previsioni di zonizzazione incompatibili con la prescrizione soprascriptificata. Sono state pertanto confermate, in quanto compatibili, le prescrizioni e le destinazioni di zona specificate nelle Norme di Attuazione del PRG agli artt. 30 (limitatamente alle zone V1, V2 e A senza volume), 31, 37, 38, 39, 40 (limitatamente alle zone F7 e F8) e 45. In tali zone comunque sono consentiti, in deroga a quanto previsto nelle Norme del PRG relative a tali zone, solo *“interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici che non necessitino*

*dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistici-ambientali”*

Le aree precedentemente classificate zone C (in particolare C5) assumono invece la classificazione di zone E2 inedificabili. Anche in questo caso ci si è avvalsi della possibilità offerta dal 5° c. dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico, mantenendo le destinazioni a zona C5 e nuova viabilità urbana, per imprescindibili esigenze urbanistiche, ad una piccolissima area sita in prossimità della S.P. Pozzallo-Modica.